



## **GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE**

**Sentenza n. 1/2019**

**Nel procedimento n. 01/GNS/2019**

Il Giudice Sportivo Nazionale, avv. Filippo Cece, nominato con deliberazione del Consiglio Federale n.123 del 20 aprile 2017, ritenuta la propria competenza, pronuncia la seguente decisione inerente il ricorso presentato dalla CANOTTIERI EUR SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA a R. L. per l'appello, ai sensi dell'art. 3.37.2 del Codice di Gara Canoa Polo vigente, della decisione del Direttore di Gara, con cui – in relazione alla partita Jomar Club CT contro Canottieri EUR, evento n. 18 del campionato maschile di Serie A di Canoa Polo, svoltosi ad Agropoli in data 14/04/2019 alle ore 11.25 - *“si decide di sospendere il risultato della partita in oggetto in attesa della decisione della data di ripetizione della partita”*.

### **FATTO**

Durante il minuto 9:41 del secondo tempo regolamentare, l' "Ufficiale di Gara" (di seguito anche arbitro principale) Alberto Piccini ed il "Collaboratore Arbitrale" (di seguito anche secondo arbitro) Eugenio Patrone dispongono la ripresa del gioco in seguito all' evento numero 31 del referto, gol Jomar Club CT - Iversen Andreas Kaad.

Nel tempo residuo la partita volgeva al termine con fischio finale e segnale previsto, da parte dell'arbitro con il punteggio di 5-4 in favore del Canottieri EUR. Tuttavia, gli arbitri incaricati, a seguito della segnalazione di discrepanza tra l'evento 31 goal dello Jomar e la ripresa del gioco pervenuta da parte del servizio "Cronometraggio del servizio "Segnapunti" tavolo (di seguito cumulativamente anche "tavolo") decidevano di far ripetere gli ultimi 19 secondi concordando con il tavolo e avvisando le squadre che si sarebbero giocati i secondi residui utilizzando come segnatempo il display dello shot clock fatto impostare a 19 secondi e che il contatore del tempo generale, ormai azzerato a 10:00, sarebbe rimasto fermo.

Al fischio dell'arbitro per la ripresa del gioco volto a consentire il nuovo svolgimento dei residui 19 secondi, il cronometro ripartiva solo dopo alcuni secondi dall'effettiva ripresa del gioco.

Negli ultimi secondi indicati dal cronometro (partito in ritardo), lo Jomar Club segnava il goal del 5 a 5.

Gli arbitri, ritenendo che il tempo di recupero concesso non si fosse svolto in maniera regolare, dietro consulto con il tavolo, prima di segnare il goal decidevano di non convalidare il goal dello



Jomar del 5 a 5 e di far ripetere nuovamente gli ultimi 19 secondi di gioco (il goal non è stato quindi inserito a referto).

Nel corso di tale tempo residuo – avviato con shot clock - la squadra Canottieri EUR segnava la sua sesta rete e la partita veniva dichiarata conclusa dagli arbitri con il risultato di 6-4 in favore della Canottieri EUR.

Lo Jomar presentava *“ricorso avverso la Partita Canottieri Eur vs Jomar club CT, partita 18”* a firma del tecnico Alessandra Catania chiedendo *“la ripetizione della partita o in subordine rassegnazione del goal realizzato nel tempo regolare. Con il risultato finale di 5-5”*.

Nel *“Rapporto Arbitrale”*, l’atto dello Jomar veniva rubricato tra i *“Reclami”* ai sensi dell'art.3.34 - Fine partita, del Codice di Gara - Canoa Polo.

Il Ricorso veniva *“accettato per errore tecnico”* da parte del G.A.P. Maurizio Pelli, senza riportare nè le modalità, nè l’orario della presentazione del ricorso e/o dell’accettazione stessa.

Il Direttore di Gara incaricato, Daniele E. Insabella, si pronunciava a sua volta come segue: *“in riferimento all’accettazione del ricorso da parte del G.A.P. si decide di sospendere il risultato della partita in oggetto, in attesa della decisione della data di ripetizione della partita stessa”*.

Nel referto partita dei cronometristi del 16.4.2019, si legge infine *“partita annullata”*.

Con ricorso presentato in data 15.4.2019 dal Circolo Canottieri Eur si chiedeva la convalida del risultato del campo gara decretato dagli arbitri, il rigetto della domanda di ripetizione dell'incontro, l'annullamento della accettazione del ricorso da parte del GAP Maurizio Pelli, la condanna della controparte Jomar Club al rimborso delle spese del presente ricorso, per lite temeraria ai sensi dell’art.24 del Regolamento di giustizia federale.

Con Decreto del 1 del 2019, il GSN fissava, come termine di pronuncia della decisione del presente procedimento n. 1/GSN/2019, la data del 30.4.2019 ed assegnava ai soggetti interessati il termine perentorio di due giorni prima di quello fissato per la pronuncia, entro e non oltre il quale far pervenire eventuali memorie e documenti presso la Segreteria federale.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

L’appello presentato dalla Canottieri EUR si fonda sulla violazione e sulla errata applicazione del CODICE DI GARA – Federazione Italiana Canoa Kayak SEZIONE 7 – CANOA POLO, ed in particolare:

Violazione ed erronea applicazione dell’Art. 2.8 – Ufficiali di Gara, secondo cui



“1. Gli UU.G. hanno l’assoluto controllo del gioco. La loro autorità è effettiva durante il tempo di gioco e fin quando i giocatori si trovano nel campo di gioco e nell’area di gara.

2. Tutte le decisioni degli UU.G. su questioni di gioco sono definitive e la loro interpretazione delle regole deve essere assolutamente rispettata. Nessuna protesta o appello può essere fatta in relazione ad interpretazione delle decisioni arbitrali. Gli UU.G. non fanno alcuna presunzione sui fatti di gioco ma interpreteranno quanto osservato al meglio delle loro possibilità.

3. Gli UU.G. fischiano per l’inizio del gioco, la ripresa del gioco e l’assegnazione di un goal, la rimessa dalla linea di fondo campo, la rimessa d’angolo, la violazione delle regole con il relativo segnale e il time-out. Un U.G. può modificare le sue decisioni prima di rimettere la palla in gioco, ma deve garantire che, prima della ripresa del gioco, la sua scelta non svantaggi nessuna delle due squadre.”

Violazione ed erronea applicazione dell’art. Art. 3.37 – Reclami, secondo il quale

“1. Fermo restando che le decisioni arbitrali sono definitive ed inappellabili, possono essere presentati dei reclami relativi allo svolgimento di una gara.

2. I rappresentanti di società possono presentare un reclamo al D.G. per fatti che si sono verificati nel corso della manifestazione, in contrasto con il presente C.d.G. ma che non riguardano decisioni arbitrali. Il reclamo deve essere presentato in forma scritta e accompagnato dal versamento della tassa di reclamo dell’importo definito ad inizio stagione dalla F.I.C.K. Un reclamo è preso in considerazione solo se è presentato nel lasso di tempo che intercorre dall’apertura dell’accredito ai 10’ successivi all’esposizione della classifica ufficiale dell’ultima partita in programma. Il D.G. dopo aver esaminato tutte le informazioni disponibili attinenti all’oggetto del ricorso, comunica in forma scritta la sua decisione al rappresentante di società che ha sporto ricorso ed a eventuali altri soggetti interessati dalla decisione. Se il reclamo è accolto la tassa è restituita al rappresentante di società, se è respinto la tassa viene trattenuta dal C.O. La decisione del D.G. è appellabile secondo quanto stabilito dal Regolamento di Giustizia Federale. Il D.G. al termine della manifestazione deve trasmettere alla segreteria federale copia degli eventuali reclami e dei relativi verdetti.

3. Il D.G. deve notificare al Rappresentante di Società, la sua decisione nei 20 minuti successivi alla presentazione del reclamo.

4. Copia dei reclami devono essere allegate alla cartellina Documentazione Gara”.



Infine la Canottieri EUR contesta la lacunosa e pretestuosa ricostruzione dei fatti da parte dello JOMAR CT.

\*\* \*\*

Le doglianze sollevate dal Circolo Canottieri EUR appaiono meritevoli di accoglimento.

Nel caso che ci riguarda il “ricorso” non è indirizzato o presentato al GAP o al D.G., bensì appare nella forma di una e-mail indirizzata dall’indirizzo [canoa.catania@yahoo.it](mailto:canoa.catania@yahoo.it) agli indirizzi [info@canottieriagropoli.it](mailto:info@canottieriagropoli.it) e [cristianamangone@yahoo.it](mailto:cristianamangone@yahoo.it).

Nel testo del ricorso non si notano intestazioni, indirizzamenti o richieste al GAP o al D.G., nè viene indicato l’articolo del Codice di Gara Canoa Polo ai sensi del quale il ricorso viene presentato.

Prova di tale carenza è che il documento è stato preso in carico, cartaceamente dal GAP il quale lo ha “accettato, per errore tecnico”.

La “accettazione per errore tecnico” del GAP non specifica se si tratta di una accettazione con funzioni di mera protocollazione, o se si tratta di un accoglimento delle richieste dello Jomar Club CT, che tuttavia non erano cumulabili, ma alternative tra loro: o la ripetizione della partita, o l’omologazione del risultato di 5-5.

Tanto è vero quanto appena affermato che il D.G. è stato costretto a pronunciarsi a sua volta per prendere una decisione sull’istanza presentata: “*si decide di sospendere il risultato della partita in oggetto in attesa della decisione della data di ripetizione della partita*”.

Proprio tale decisione del D.G. sembra qualificare il “ricorso” Jomar come un reclamo ai sensi dell’art. 3.37 cit., secondo cui, tuttavia, “*le decisioni arbitrali sono definitive ed inappellabili*” e il “*reclamo al D.G.*” deve essere presentato “*per fatti che si sono verificati nel corso della manifestazione, in contrasto con il presente C.d.G. ma che non riguardano decisioni arbitrali*”.

La procedura del reclamo ex art. 3.37 richiede una ritualità che nel caso di specie non sembra essere stata rispettata.

Innanzitutto, il reclamo viene intitolato nell’oggetto quale “*ricorso avverso la Partita Canottieri Eur vs Jomar club CT, partita 18*”. Il “*nomen*” dell’atto, non sarebbe corretto.

Il documento della Jomar avrebbe dovuto – eventualmente - essere intestato quale “*reclamo*” e presentato al D.G.

Inoltre, la norma prevede la condizione di procedibilità secondo cui “*un reclamo è preso in*



*considerazione solo se è presentato nel lasso di tempo che intercorre dall'apertura dell'accredito ai 10' successivi all'esposizione della classifica ufficiale dell'ultima partita in programma".*

L'indicazione dell'orario di pubblicazione e di presentazione del ricorso è necessaria per la verifica dei profili di procedibilità della domanda.

Non vi è traccia nei provvedimenti del G.A.P. e del D.G. di elementi cronologici utili alla verifica di tale procedibilità.

Le irritalità descritte configurano vizi di irricevibilità, inammissibilità e improcedibilità del ricorso presentato, tali da rendere illegittima la decisione con la conseguente omologazione del risultato di gara.

Tuttavia, questo giudice sportivo, per completezza di trattazione, ritiene utile (anche ai fini di successive analoghe impugnazioni) definire i contenuti di merito del ricorso – a qualunque titolo - presentato e del conseguente appello.

Il ricorso attiene a doglianze riguardanti decisioni arbitrali.

Prova ne è, che una prima risposta a tale ricorso viene fornita proprio dal GAP, tuttavia non si tratta di una decisione sul campo di gara, bensì di una sibillina *“accettazione, per errore tecnico”* del ricorso Jomar.

Il ricorso dello Jomar Club CT – ammesso che possa essere qualificato come un reclamo ai sensi dell'art. 3.37 C.d.G. – e la pronuncia finale del D.G., investono decisioni arbitrali prese sul campo di gara inerenti la concessione di un *“extra-time”* di 19 secondi e la concessione/convalida di goal.

Non sembra a questo giudice che tali decisioni arbitrali possano essere oggetto di reclamo ai sensi dell'art. 3.37.

In ogni caso, il ricorso presentato dalla Canottieri Eur è fondato anche nel merito, giacché la domanda dello Jomar Club CT non appare sostenuta da motivazioni adeguate che giustifichino la richiesta di ripetizione della gara.

Lo Jomar Club CT si limita a riportare l'accaduto fino al presunto pareggio 5-5, asseritamente avvenuto durante il primo extra time. In realtà il goal della Jomar non è stato mai convalidato dagli arbitri, giacché, dopo un consulto con i cronometristi, la rete è stata ritenuta successiva ai primi 19 secondi concessi (seppur il cronometro ancora segnava 3 secondi, ma solo perché partito in ritardo).

La mancanza di convalida del goal Jomar non consente di superare la c.d. *“prova di resistenza”*



della domanda della società Catanese, giacché la partita non è mai stata sul punteggio di 5-5.

Dalla ricostruzione proposta, alla fine del tempo regolamentare la partita era sul 5 a 4 in favore della Canottieri EUR, dopo i primi 19 secondi di extra time era da considerarsi ancora sul 5 a 4 (perché il gol del presunto 5-5 non è mai stato convalidato) e dopo i successivi ulteriori 19 secondi è terminata sul punteggio di 6 a 4 in favore della Canottieri EUR.

In ogni caso, non vi sono, nella domanda della Jomar, motivazioni che inficino la concessione o lo svolgimento del secondo extra time che ha convalidato la rete segnata nel recupero dalla Canottieri EUR.

Anche sotto tale profilo, la domanda dello JOMAR Club CT non appare esaustiva e meritevole di accoglimento.

Infine, le dichiarazioni rese dal cronometrista confermano la ricostruzione dei fatti operata dagli appellanti, secondo cui *“al fischio dell'arbitro la persona incaricata allo shot ha premuto il pulsante di avvio dello shot, riprovando più volte ma il tempo non è partito. Solo dopo il secondo o terzo tentativo il tempo è finalmente partito (scalando regolarmente 18..- 17... 16...) ma a quel punto le squadre avevano già iniziato a giocare da alcuni secondi. L'anomalia è stata notata dai giocatori in campo e dal tavolo segnalata verbalmente agli arbitri.*

*Quando lo shot, usato come tempo ufficiale segnava 3" residui lo domar Club ha segnato il goal del 5 a 5.*

*A questo punto il tavolo, prima di segnare il goal, ha richiamato l'attenzione dell'arbitro per segnalare che c'era stato un ritardo iniziale nell'avvio del tempo di alcuni secondi (probabilmente 4 o 5) e che quindi si erano giocati sicuramente più di 19 secondi e che non era possibile determinare se il goal fosse avvenuto nel tempo regolare o meno.*

*Dopo varie consultazioni gli arbitri hanno quindi deciso, analogamente a quanto fatto in precedenza, di far ripetere nuovamente gli ultimi 19 secondi di gioco, il goal non è stato quindi inserito a referto e la partita è stata lasciata aperta.*

*Per assicurarsi che non ci fossero problemi è stato nuovamente utilizzato lo shot come segnatempo impostandolo a 25 secondi e aspettando che arrivasse a 19 per iniziare il gioco.*

*Nei 19 secondi di gioco finale, giocati la terza volta, la squadra Canottieri EUR ha segnato all'ultimo secondo e la partita è stata dichiarata conclusa con il risultato di 6-4 in favore della Canottieri EUR.”*



P.Q.M.

Il Giudice Sportivo Unico, per i fatti e gli atti sopra rappresentati:

- rilevata l'irricevibilità, l'inammissibilità, l'improcedibilità e l'infondatezza della domanda di "ripetizione della partita o in subordine l'assegnazione del goal realizzato nel tempo regolare. Con il risultato finale di 5-5" presentata dallo JOMAR Club in data 14.4.2019 e la conseguente irritualità delle relative pronunce di GAP e DG, accoglie il ricorso presentato dal Canottieri Eur, Società dilettantistica sportiva a r.l., annullando i relativi provvedimenti del GAP e del DG e, per gli effetti, convalida la vittoria della Canottieri EUR sullo Jomar Club Catania, omologando il risultato del campo gara decretato dagli arbitri a fine partita tra le due citate società sportive, durante la prima giornata evento n. 18 del campionato maschile di Serie A Canoa Polo, svoltosi ad Agropoli in data 14/04/2019.

Attesa la novità, la complessità interpretativa, nonché l'oggettiva nebulosità della procedura ex art. 3.37 del Codice di Gara - Canoa Polo, rigetta la domanda della Canottieri Eur riguardo l'istanza di condanna per lite temeraria ai sensi dell'art. 24 del Regolamento di Giustizia FICK. Spese compensate.

Dispone, altresì, che la presente sentenza sia comunicata senza indugio alle parti interessate e pubblicata.

Roma, 30 aprile 2019.

*Il Giudice Sportivo Nazionale*

*Avv. Filippo CECE*